

nicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, ai comuni di San Vito dei Normanni e Latiano.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 6 novembre 2014, n. 61

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 233 del 1 settembre 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Sava (TA), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Sava Energia s.r.l., con sede legale in Manduria (Ta).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili".

Rilevato che:

alla Società Sava Energia S.r.l., con sede legale in Via Passeggio, 98 - Manduria (TA) con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 1 settembre 2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

che in data 30.06.2012 la determina dirigenziale 233/2011 è stata pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Con nota consegnata a mano in data 23.2.2012 acquisita agli atti d'ufficio al prot.AOO_159 - 23.2.2012 - 0001728 la società Sava Energia Srl ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 23.2.2012;

Con nota consegnata a mano in data 23.2.2012 acquisita agli atti d'ufficio al prot.AOO_159 - 23.2.2012 - 0001727 la società Sava Energia Srl ha depositato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008 e della DD 233/2011, la seguente documentazione:

- Dichiarazione del proponente che attesta la diretta esecuzione dei lavori;
- Copia della dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto in oggetto;
- Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto in oggetto a favore della Regione Puglia, di importo pari ad € 500.000,00;
- Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei luoghi a fine esercizio dell'impianto in oggetto, a favore del Comune di Rignano Garganico di importo pari ad € 50.000,00,;

Con nota del 02/12/2011 acquisita dal Servizio Ecologia al prot. AOO_089 - 0011329, la Società Sava Energia Srl richiedeva la revisione della determina dirigenziale n. 230/2009 in merito alla sostituzione delle pale modello Vestas V 90, avente diametro mt. 90 e altezza torre mt. 90 per un'altezza complessiva di mt. 135 con le Vestas V 100 avente diametro mt. 100 e altezza torre 80 per un'altezza complessiva di mt. 130;

Il Servizio Ecologia con nota prot. AOO_89 del 24.5.2012 n. 4210 rappresentava che il procedimento di verifica di assoggettabilità si è concluso ponendo a base degli esiti istruttori le caratteristiche progettuali esplicitate nella documentazione consegnata unitamente all'istanza;

con nota prot. AOO_159 - 0005772 del 14.06.2012 il Servizio energia chiedeva una verifica documentale sulla fase post-autorizzazione, rappresentando che il cambio degli aerogeneratori costituiva una "modifica sostanziale" pertanto soggetta ad Autorizzazione Unica;

con nota del 3/7/2012 acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 03.07.2012-0006379 la Società ha dato riscontro agli adempimenti post-autorizzatori allegando la documentazione richiesta dall'Ufficio Energia con i relativi chiarimenti;

con nota del 20.12.2012 acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 20.12.2012-0011937 la società depositava al comune di Sava e per conoscenza all'ufficio Energia documentazione attestante che la PAS attivata per le modifiche progettuali sopra citate costituiva titolo abilitativo idoneo ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 25/2012 in considerazione della non sostanzialità della variazione apportata al modello di aerogeneratore;

con nota del 15 luglio 2014 acquisita al prot. AOO_159 del 15.07.2014 - 0004195, la società trasmetteva quietanza di pagamento proroga semestrale della polizza fideiussoria a favore della Regione Puglia a garanzia della realizzazione delle opere;

con nota del 29 luglio 2014 acquisita al prot. AOO_159 del 29.07.2014 - 0004546, la società Sava Energia Srl comunicava che per ragioni di evoluzione tecnologica degli aerogeneratori e delle apparecchiature impiegate, nonché per l'avvicinamento di alcune imprese subappaltatrici, e, non da ultimo, per le avverse condizioni meteorologiche i lavori non potranno essere terminati entro il termine di 30 mesi decorrenti dalla data di inizio; pertanto chiedeva la proroga del termine per il completamento dei lavori di mesi dodici, ai sensi del comma 21, art. 5 della L.R. n. 25/2012; a supporto allegava perizia tecnica giurata dal Direttore dei Lavori riportante in dettaglio l'evoluzione dei lavori e l'iter amministrativo dal rilascio dell'autorizzazione ad oggi nonché la riduzione della potenza installata ad 8 MW per effetto dell'eliminazione di un aerogeneratore;

con nota prot. AOO_159 - 0005515 del 09.10.2014 il Servizio energia ha chiesto alla Società una fideiussione a favore della Regione Puglia con validità congrua al periodo di proroga richiesto;

con nota del 22.10.2014, acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO_159 - 22.10.2014- 0005744 la Società Sava Energia Srl depositava nuova garanzia fideiussoria con scadenza al 23.2.2016;

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione

Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Considerato che:

- con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;
- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."
- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 23/08/2014 in quanto decorrente dalla data di inizio lavori e quindi dal 23/02/2012.
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi dodici del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione dell'impianto eolico, pertanto il nuovo termine è fissato al 23.08.2015.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 61 del 06/11/2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alla documentazione agli atti d'Ufficio.

L'adozione del provvedimento di proroga dell'Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali veri-

fiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto delle note della società in ordine alla richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comune di Sava (TA), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata con DD. 233/2011 alla Società Sava Energia S.r.l., con sede legale in Manduria.

Di concedere, con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga di mesi dodici del termine di fine lavori per la realizzazione dell'impianto eolico, che pertanto viene fissato al 23.8.2015;

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere”.
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società ed al comune di Sava.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 3 novembre 2014, n. 1007

D.P.R. n. 361/00 - R.R. n. 6/2001 - D.G.R. n. 1945/2008. Nulla osta alla registrazione delle modificazioni dello statuto della Fondazione 'Francesco ed Anna Mongiò Onlus', con sede in Lecce alla via XXV Luglio nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

Il giorno **03/11/2014**, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone, delle pari Opportunità

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità', tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1829 del 25 settembre 2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;